

## WHISTLEBLOWING POLICY

### Sommario

1	Premessa.....	1
2	Abbreviazioni e definizioni.....	2
3	Soggetti che possono effettuare le segnalazioni .....	3
4	Oggetto delle segnalazioni.....	3
5	Modalità di trasmissione delle segnalazioni .....	5
5.1	Canali di segnalazione interna .....	5
5.1.1	Posta raccomandata .....	6
5.1.2	Posta elettronica .....	6
5.1.3	Utenza telefonica .....	6
5.2	Canali di segnalazione esterna.....	6
5.3	Divulgazione pubblica .....	7
5.4	Requisiti della segnalazione .....	7
6	Istruttoria.....	7
6.1	Registrazione della segnalazione .....	7
6.2	Comunicazione con il segnalante.....	8
6.3	Verifica e accertamento preliminare .....	8
6.4	Audit.....	8
6.5	Conservazione della documentazione .....	8
7	Garanzie per il segnalante .....	8
8	Divieto di ritorsioni .....	9
9	Garanzie disciplinari.....	9
10	Soggetti segnalati.....	9
11	Distribuzione .....	9

### 1 Premessa

Take srl (di seguito, *Take* ovvero la *Società*) promuove una cultura aziendale caratterizzata da onestà, rispetto della legalità, lealtà, correttezza nelle relazioni umane, capacità di operare in armonia, giustizia, trasparenza e da un adeguato sistema di corporate governance.

In questo contesto, si riconosce l'importanza di adottare una Policy che disciplini la segnalazione di potenziali violazioni come nel seguito definite da parte dei dipendenti e di terze parti ("Whistleblowing Policy"). Ciò al fine di promuovere un ambiente aziendale in cui i dipendenti e i terzi si sentano liberi ed a proprio agio nell'effettuare segnalazioni di potenziali violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito della propria relazione con tale Società, come componente essenziale per il rispetto dei valori e delle norme secondo cui si intende operare.

Questa Policy, che deve essere letta assieme al Codice Etico ed al Modello ex d.lgs. 231/01, definisce i canali di comunicazione a disposizione di tutti gli interessati per l'inoltro delle segnalazioni e le modalità di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni.

Il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito, per brevità, *Decreto*) ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e reca disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nei settori pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Garantire la protezione (sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni) dei soggetti che si espongono effettuando segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Con il Decreto, tale protezione viene ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto del Whistleblowing un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni e degli enti.

La presente procedura è finalizzata a fornire informazioni sull'utilizzo del canale interno gestito da Take e di quello esterno gestito da ANAC con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne nonché alle modalità e termini di gestione delle stesse. Saranno inoltre indicate informazioni sulle procedure per l'effettuazione delle segnalazioni esterne.

## 2 Abbreviazioni e definizioni

**Segnalante:** ogni persona che opera nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di dipendente, lavoratore subordinato, collaboratore, lavoratore autonomo, libero professionista, consulente, volontario, tirocinante (anche non retribuito), azionista che sia venuto a conoscenza di violazioni oggetto di segnalazione nell'esercizio di diritti di cui è titolare in ragione del ruolo di azionista rivestito nell'impresa, persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;

**Segnalazione/i:** per segnalazione si intende qualsiasi comunicazione ricevuta dalla società, avente ad oggetto comportamenti riferibili al personale dipendente della stessa azienda o a terzi che abbiano rapporti con la società, che possano integrare reati, illeciti, irregolarità o che possano altresì arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine alla società ovvero un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o arrecare un pregiudizio all'ambiente;

Segnalazione anonima: la segnalazione fatta in forma anonima, consentita purché fondata e fatta in buona fede;

Segnalazione in mala fede: “la segnalazione infondata, effettuata con dolo o colpa grave”, priva di fondamento, trasmessa al solo scopo di danneggiare o arrecare pregiudizio;

Canali di segnalazione: modalità con le quali si può far pervenire ai gestori la propria segnalazione;

Sistema di Controllo Interno (SCI): insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati;

Facilitatore: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (es. collega d'ufficio);

Riscontro: la comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o si intende dare alla segnalazione.

### 3 Soggetti che possono effettuare le segnalazioni

Le segnalazioni possono avere origine da qualsiasi soggetto che a qualsiasi titolo entra in contatto con la Società, oltre a dipendenti, membri di organi sociali (Consiglio di amministrazione etc.), Revisore unico o Società di Revisione, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, azionisti, tirocinanti.

Tali soggetti segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Inoltre, la segnalazione può essere effettuata anche da altra persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata, che beneficia delle stesse tutele previste per il Segnalante (definito nel Decreto quale “Facilitatore”).

### 4 Oggetto delle segnalazioni

Per “whistleblowing” si intende qualsiasi segnalazione, presentata a tutela dell'integrità della Società, di condotte illecite o di violazioni del Codice Etico, con particolare evidenza alle violazioni legate a qualsiasi forma di molestia, anche a carattere sessuale, e/o mobbing, (Rif. Codice Etico ‘Gestione delle risorse umane’), nonché del Modello Organizzativo 231 e delle procedure interne adottate da Take, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il Segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire alla figura preposta alla gestione della segnalazione di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, quali:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;

- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, ufficio in cui svolge l'attività);
- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione, che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Affinché una segnalazione sia circostanziata, tali requisiti non devono necessariamente essere tutti e contestualmente rispettati, in considerazione del fatto che il Segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste.

Si raccomanda, in linea generale, di indicare chiaramente che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità, fermo restando che, anche nel caso in cui non si scegliesse l'anonimato, il Segnalante beneficia di tutte le tutele previste dal Decreto sia in termini di riservatezza che per il caso di eventuali ritorsioni subite in conseguenza della segnalazione.

Take prende in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate, siano cioè tali da far emergere fatti e situazioni riferiti a contesti determinati (es.: prove documentali, indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). Al fine di garantire l'affidabilità delle informazioni segnalate è preferibile e raccomandato che gli elementi indicati siano conosciuti direttamente dal Segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti. Il Decreto stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o di Take, commesse nell'ambito dell'azienda, con cui il Segnalante o denunciante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (cd. indici sintomatici) che il Segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal Decreto. Il legislatore ha individuato le fattispecie di violazioni che possono formare oggetto di segnalazione che sono di seguito elencate:

1. Violazioni delle disposizioni normative nazionali: in tale categoria rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto dell'UE come sotto definite. Inoltre, nell'ambito delle violazioni in esame rientrano i reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001; 2. Violazioni del diritto dell'UE relative a:

a) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

b) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;

c) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

d) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai precedenti punti a), b) e c).

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili, che pertanto non danno luogo all'applicazione delle tutele previste dal Decreto, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. "voci di corridoio").

Parimenti, la violazione segnalabile non può consistere in una mera irregolarità, salvo il caso in cui la stessa costituisca "elemento concreto" (indice sintomatico) tale da far ritenere ragionevolmente al Segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal Decreto.

Non possono essere oggetto di segnalazione ai sensi del Decreto e, pertanto, non seguono il trattamento disciplinato dalla presente procedura, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Si rammenta che le segnalazioni inerenti a irregolarità o anomalie connesse alla gestione del rapporto con Take che riguardino aderenti e beneficiari non possono essere presentate mediante i canali previsti dal Decreto e di seguito descritti.

## 5 Modalità di trasmissione delle segnalazioni

Take srl si attende che i propri dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno e delle stesse. A tutela dell'integrità della società, le segnalazioni devono essere basate, in buona fede, sulla ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, precisi e concordanti, della realizzazione di condotte illecite di cui i dipendenti sono venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Tutte le funzioni/posizioni organizzative di Take srl interessate dalla ricezione e trattamento delle segnalazioni devono garantire l'assoluta riservatezza e anonimato delle persone segnalanti.

Oltre all'istituto della "divulgazione pubblica" - le cui caratteristiche sono definite nel Decreto e ulteriormente precisate nelle Linee guida ANAC - e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, il Decreto disciplina due modalità per l'effettuazione delle segnalazioni:

- il "Canale di segnalazione interna", istituito da Take;
- il "Canale di segnalazione esterno" gestito da ANAC.

### 5.1 Canali di segnalazione interna

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex modello d.lgs. 231/01, in persona dell'avv. Norberto Salza.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, ed in forma orale.

In considerazione della dimensione aziendale, della funzionalità rispetto allo scopo e al livello di sicurezza e riservatezza garantito dalle soluzioni adottate, conformemente a quanto previsto anche dalla “Guida operativa per gli enti privati” emanata da Confindustria il 27 ottobre 2023, Take srl ha ritenuto di optare per la possibilità di effettuare la segnalazione attraverso il canale interno in forma cartacea garantendo la possibilità per il segnalante di utilizzare il canale telefonico ed il canale informatico (questi ultimi canali utilizzabili anche solo per fissare un appuntamento in presenza).

Al fine di favorire l’invio di segnalazioni nelle materie indicate, la società ha quindi predisposto i seguenti canali di comunicazione scritta, comprendenti:

#### 5.1.1 Posta raccomandata

In questo caso è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse:

- a) la prima contenente i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del suo documento di riconoscimento;
- b) la seconda contenente la segnalazione (sulla busta deve essere indicato “Segnalazione”), in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla segnalazione.

Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta che dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo:

Avv. Norberto Salza

via Albricci, 9

20122 Milano

#### 5.1.2 Posta elettronica

Le segnalazioni possono essere inviate al seguente indirizzo mail:

[salza@drbglaw.com](mailto:salza@drbglaw.com)

Tale canale potrà essere utilizzato anche al fine di concordare **un incontro diretto** con il gestore della segnalazione, che deve essere fissato entro un tempo ragionevole

#### 5.1.3 Utenza telefonica

La società ha altresì predisposto il seguente canale di **comunicazione orale**, anche al fine di concordare **un incontro diretto** con il gestore della segnalazione, che deve essere fissato entro un tempo ragionevole:

mobile: +393333622713

Si tratta di una linea telefonica non registrata (in uso esclusivo al gestore del protocollo) per cui, al momento della ricezione della segnalazione, il gestore deve documentarla mediante resoconto dettagliato del massaggio e il contenuto dev’essere controfirmato dal segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica. Del resoconto sottoscritto deve essere fornita copia al segnalante.

## 5.2 Canali di segnalazione esterna

Si può procedere alla segnalazione esterna verso ANAC quando essa riguarda la violazione del diritto dell’UE e ricorre una delle seguenti condizioni:

- 1) Se il canale interno non è attivo o è attivo ma non conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- 2) Il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

3) Il segnalante ha fondati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato seguito o ci sarebbero grandi rischi di ritorsione;

4) Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni al Canale esterno, gestito dall'ANAC, possono essere effettuate in conformità alla

Regolamentazione adottata dall'Autorità accedendo al sito:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

### 5.3 Divulgazione pubblica

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o i mezzi elettronici/di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone (social media).

Si può effettuare una divulgazione pubblica quando le segnalazioni riguardano violazioni del diritto dell'UE e ricorrono le seguenti condizioni:

1) È stata fatta una segnalazione interna a cui l'ente non ha dato riscontro nei termini previsti e a tale segnalazione abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;

2) Il segnalante ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;

3) Il segnalante ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

4) La persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito (es. collusione tra il gestore e l'autore della violazione).

### 5.4 Requisiti della segnalazione

La segnalazione deve essere quanto più possibile circostanziata, per consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni medesime.

La segnalazione deve:

- indicare le generalità del segnalante (eventuale);
- indicare un recapito del segnalante a cui comunicare gli aggiornamenti (eventuale);
- indicare le generalità o altri elementi che consentano di risalire al segnalato;
- contenere la descrizione del fatto;
- indicare chiaramente le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto;
- indicare eventuali altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

## 6 Istruttoria

### 6.1 Registrazione della segnalazione

Il gestore assegna al segnalante uno specifico ID alfanumerico e procede a protocollare su un registro informatico e/o cartaceo gli estremi della segnalazione, in particolare:

- giorno e ora;
- soggetto segnalante;
- oggetto della segnalazione;
- note;
- stato della segnalazione (da compilare ad ogni fase del processo, ad es. istruttoria preliminare, istruttoria e comunicazione delle evidenze emerse, archiviazione).

Al fine di garantire la riservatezza del segnalante, il registro delle segnalazioni verrà custodito presso lo studio professionale del gestore e sarà accessibile esclusivamente al gestore. Alcuna persona di Take ovvero collegata ad essa avrà in alcun modo accesso al Registro.

## 6.2 Comunicazione con il segnalante

Il gestore della segnalazione, entro 7 giorni dalla data di ricezione, rilascia al segnalante l'avviso di aver ricevuto la segnalazione e mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante.

Trascorsi 3 mesi dalla data di ricevimento della segnalazione, il gestore comunica al segnalante:

- l'archiviazione della segnalazione e ne motiva le ragioni;
- l'accertamento della fondatezza della segnalazione;
- la trasmissione della segnalazione agli organi competenti per i relativi seguiti.

Il riscontro da rendersi entro il termine di 3 mesi può essere anche solo interlocutorio, ove l'istruttoria non sia terminata. In tal caso, occorre informare il segnalante dell'attività svolta e di quella che si intende svolgere. Il segnalante sarà successivamente informato dell'esito dell'istruttoria.

## 6.3 Verifica e accertamento preliminare

Tutte le segnalazioni, riguardanti le tematiche indicate, sono oggetto di verifica e accertamento preliminare.

Obiettivo della verifica preliminare è valutare i presupposti giuridici e di fatto della segnalazione, nonché la competenza della stessa, per decidere se procedere oltre nell'accertamento. Successivamente, si apre la fase di accertamento preliminare, durante la quale si acquisiscono dal segnalante (ove conosciuto) i necessari elementi informativi.

In base ai risultati della verifica e dell'accertamento preliminare, per le segnalazioni riguardanti violazioni di legge, si valuta se effettuare ulteriori verifiche o se attivare o meno la successiva fase di audit.

## 6.4 Audit

L'attivazione di un audit avviene su richiesta dei gestori del canale di segnalazione interno.

## 6.5 Conservazione della documentazione

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di istruttoria e di risultato, i gestori assicurano l'archiviazione di tutta la relativa documentazione di supporto.

I gestori garantiscono, inoltre, la conservazione della documentazione delle segnalazioni nel rispetto della normativa privacy vigente. I documenti verranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

## 7 Garanzie per il segnalante

L'art. 12 del D.lgs. 24/2023 è dedicato agli "Obblighi di riservatezza".

Tutte le funzioni/posizioni organizzative interessate e coinvolte nella gestione delle segnalazioni garantiscono la riservatezza circa i dati del segnalante, adottando misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni fase del processo di gestione della segnalazione. Il Processo di gestione delle segnalazioni riconosce, infatti, l'importanza dell'anonimato in quanto la segnalazione ha la sola funzione di allerta, dovendo l'ente adoperarsi per approfondire, accertare e verificare la veridicità dei fatti attraverso l'utilizzo di strumenti informativi che consentano il dialogo con il segnalante in modo anonimo.

Le segnalazioni, pertanto, non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante non potrà essere rivelata senza il suo consenso espresso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione ed espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Il canale di segnalazione interno, quindi, garantisce l'accesso alle segnalazioni solo da parte del personale autorizzato, la riservatezza del segnalante, del segnalato, del facilitatore e del contenuto della segnalazione, la tutela dei dati personali.

## 8 Divieto di ritorsioni

È assolutamente vietato effettuare atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante fatto salvo il diritto degli aventi causa a tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della segnalazione/dichiarazione.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante stesso, nonché dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

## 9 Garanzie disciplinari

Take, attraverso gli organi preposti, prevede l'applicazione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

## 10 Soggetti segnalati

Le segnalazioni possono riguardare tutti i dipendenti, membri degli organi sociali (Consiglio di amministrazione etc.) e Revisore Unico o Società di Revisione, come pure altri soggetti terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, partner etc.) in relazioni d'affari con Take srl.

## 11 Distribuzione

La presente procedura deve avere la massima diffusione possibile, tramite pubblicazione sul sito web aziendale, consegna a tutti i dipendenti, affissione alle bacheche aziendali.

Della presente procedura viene data informativa alle Rappresentanze o Organizzazioni Sindacali.